



Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 54

Febbraio 2024

Speciale legge di bilancio 2024

A.Pe social

La legge di bilancio 2017 ha introdotto una forma di flessibilità per l'accesso alla pensione genericamente denominata "A.Pe" (anticipo pensionistico).

La legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 136) ha modificato alcuni requisiti per l'accesso a questa forma di anticipo pensionistico (innalzato l'età di cinque mesi -63 anni + 5 mesi)

L'INPS ha recepito le novità nella [circolare n° 35 del 20 febbraio 2024](#); vediamo di riprendere alla luce delle ultime novità tutta la materia dell'A.Pe social



AMBITO DI APPLICAZIONE

Lavoratori interessati

Possono usufruire dell'A.Pe social:

- I residenti in Italia iscritti:
 - nell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) dei lavoratori dipendenti
 - alle forme sostitutive ed esclusive dell'A.G.O.
 - alle gestione dei lavoratori autonomi (Art. – Comm. – CD/CM)
 - alla Gestione separata

E' richiesta la residenza in Italia trattandosi di un trattamento di natura assistenziale e non previdenziale.

Requisiti anagrafici

Compimento dei 63 anni e cinque mesi di età.

Si precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l'accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell'anno 2024.

Requisito contributivo

A seconda dei casi:

- Almeno 30 anni di contribuzione (casi da n° 1 a n° 3)
- Almeno 32 anni per i lavoratori impiegati nell'edilizia e affini
- Almeno 36 anni di contribuzione (caso n° 4 "lavoratori addetti a lavorazioni pesanti")

Si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Contribuzione versata all'estero

La contribuzione versata ed accreditata all'estero (UE, Svizzera e Paesi convenzionati) non è utile al raggiungimento dei requisiti richiesti.

Maggiorazioni contributive

Poiché l'APE sociale non può essere considerato un trattamento pensionistico, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/32/36 anni non si tiene conto di eventuali maggiorazioni cui il richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento.

Requisiti soggettivi

Con almeno 30 anni di contribuzione

Possono accedere al beneficio i lavoratori che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

1. **si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro** per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per



scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, **nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto**, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante ;

2. **assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado** convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), **ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
3. **Essere invalido civile con grado riconosciuto almeno pari o superiore al 74%.**

Con almeno 32 anni di contribuzione

- Operai edili individuati per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
- Ceramisti
- Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica

Con almeno 36 anni di contribuzione

4) Essere lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'indennità, abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'elenco seguente:

1. professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
2. tecnici della salute;
3. addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
4. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
5. operatori della cura estetica;
6. professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
7. artigiani, operai specializzati e agricoltori;
8. conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
9. operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
10. conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
11. conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
12. operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
13. conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
14. conduttori di mulini e impastatrici;
15. conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;



16. operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
17. operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
18. conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
19. personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
20. personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
21. portantini e professioni assimilate;
22. professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
23. professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Condizione di miglior favore per le donne

Ai fini del riconoscimento dell'A.Pe social , i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA'

L'A.Pe social social è incompatibile:

- Trattamenti di disoccupazione (DS o NASPI ecc.ecc.)
- ASDI (trattamento post NASPI)
- Indennizzo per cessazione attività commerciale
- Non possono, altresì, beneficiare dell'A.Pe social i titolari di pensione diretta conseguita sia in Italia che all'estero

Eccezione per lavoratori agricoli

Il percettore di APE sociale che presenti domanda di indennità di disoccupazione agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell'APE sociale, in considerazione che l'indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata l'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione può godere dell'A.Pe.

DECADENZA

Decade dall'A.Pe chi diventa titolare di pensione diretta in corso di godimento dell'assegno.

Non determina la decadenza:

- Titolarità di pensione indiretta (reversibilità);
- Invalidità civile



CUMULABILITÀ DELL'A.Pe SOCIAL CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO

Il comma 137 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, ai sensi della norma in esame.

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall'indennità se:

- svolge attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolge lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004).

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all'INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l'avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Certificazione al diritto ottenuta ante 2024

Per chi ha ottenuto la certificazione al diritto in anni precedenti al 2024 continua ad applicarsi la "vecchia" normativa vale a dire

- 8.000 euro annui per redditi derivanti da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa,
- 4.800 euro annui per redditi da lavoro autonomo

Hanno rilevanza solo i redditi conseguiti dopo la data di decorrenza dell'A.Pe.

I redditi sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica:

- Entro il 31 marzo 2024 (istanza tempestiva)
- Entro 15 luglio 2024 (istanza intermedia)
- E' possibile presentare la domanda anche successivamente al **31 marzo 2024** o il



15 luglio 2024 ma comunque entro il **30 novembre** dell'anno di riferimento ma sarà presa in esame dall'INPS esclusivamente se non è stato superato il tetto di spesa fissato annualmente. (istanza tardiva)

COMUNICAZIONI INPS DELL'ESITO DELLE DOMANDE

L'INPS comunica l'esito delle richieste:

- Entro il 30 giugno 2024 per le domande presentate entro il 31 marzo 2024
- Entro il 15 ottobre 2024 per le domande presentate entro il 15 luglio 2024
- Entro il 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

La domanda di A.Pe va presentata con le consuete modalità: esclusivamente per via telematica. L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

Al momento della domanda devono sussistere i requisiti soggettivi (stato di disoccupazione, invalidità superiore al 74%, assistenza da almeno sei mesi a coniuge o parente entro il primo grado,) mentre possono essere perfezionati in seguito:

- il requisito anagrafico dei 63 anni + 5 mesi;
- l'anzianità contributiva dei 30, 32 o 36 anni;
- i sei anni di svolgimento dell'attività gravosa;

CRITERI PER STABILIRE LA GRADUATORIA

La graduatoria, in caso di esaurimento delle risorse, viene stabilita in base:

- Requisito anagrafico inteso come maggiore prossimità all'età prevista per la pensione di vecchiaia;
- A parità di graduatoria si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

In caso residuo risorse sia per il 2017 che per il 2018 verranno prese in esame con le stesse modalità anche le domande presentate dopo il 15 luglio 2017 o il 31 marzo 2018.



DOMANDA DI ACCESSO ALL’A.Pe

Se il richiedente è già in possesso di tutti i requisiti richiesti può presentare la richiesta di A.Pe contestualmente a quella di riconoscimento del diritto.

In caso di perfezionamento di tutti i requisiti l’A.Pe decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

EROGAZIONE

L’A.Pe è erogato per dodici mensilità.

IMPORTO

L’importo è calcolato sulla base della contribuzione accreditata al momento della domanda.

In caso di concorso di varie gestioni previdenziali l’importo viene calcolato con il sistema del “pro quota”

L’importo massimo non può superare i 1.500 euro mensili, non è soggetto a perequazione automatica né ad integrazione al trattamento minimo.

L’A.Pe social non è reversibile né dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa.

Sull’A.Pe social non spettano l’assegno al nucleo familiare né altri trattamenti di famiglia.

PROVVEDIMENTI DI REVOCA –ANNULLAMENTO-RIGETTO

In caso di annullamento, revoca, rigetto l’interessato può richiedere un riesame all’INPS presso la quale ha presentato la domanda entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO – TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine di pagamento del TFS (il TFR dei dipendenti pubblici) inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Pertanto, l’indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto dopo 12 mesi ed entro tre mesi decorrenti dal raggiungimento dell’età pensionabile.

In caso di decadenza:

- per titolarità di pensione diretta;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento limiti reddituali;

il TFS verrà erogato dopo 24 mesi dalla data in cui si è verificata la decadenza ed entro tre mesi.

In caso di decesso prima del compimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall’evento “morte”.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"